

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento del Centro di Ateneo MCDC MEDITERRANEAN CENTER FOR DISEASE CONTROL

ART.1 ISTITUZIONE DEL CENTRO

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, e successive modifiche, è istituito presso l'Università di Sassari il **Centro "Mediterranean Center for Disease Control - MCDC"**, qui di seguito denominato "Centro".

ART.2 FINALITA'

1. Il Centro promuove e coordina studi, ricerche interdisciplinari e attività di terza missione quali il trasferimento tecnologico e il public engagement al fine di prevenire il diffondersi in Europa di patogeni provenienti dai paesi dell'area mediterranea dell'Africa e dell'Asia, dovuto all'intensificarsi dei flussi migratori dell'uomo e alle progressive modificazioni climatiche che nell'ultimo decennio hanno alterato profondamente la distribuzione e il rischio di eventi epidemici di patologie animali, zoonosi e malattie dell'uomo, con potenziali ricadute significative su salute pubblica e sanità animale.

2. Il Centro è dedicato alle attività di monitoraggio e studio di patogeni ad alto impatto sulle popolazioni animali e sull'uomo circolanti e di patologie animali endemiche nell'area Mediterranea anche a carattere zoonotico e malattie dell'uomo (anche non infettive) che richiedono infrastrutture dotate di adeguati livelli di biosicurezza.

3. Il Centro, si propone come struttura di riferimento per la ricerca di base e la terza missione a livello internazionale, promuovendo la localizzazione in sede di gruppi di ricerca provenienti anche da altre istituzioni, i cui progetti di ricerca prevedano attività quali la sperimentazione in vitro e in vivo su modelli animali, e di aziende interessate allo sviluppo di biomarker, kit diagnostici e vaccini.

4. Il Centro, in accordo con le direttive proposte dall'OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità), si propone inoltre quale riferimento e guida per i Paesi che intendono sviluppare e affinare compendi nazionali sulle procedure per mettere al sicuro gli agenti microbiologici, assicurando la loro disponibilità per scopi epidemiologici, clinici o di ricerca.

5. In particolare, il Centro sviluppa attività di ricerca di base e di terza missione nei seguenti ambiti:

- A) diagnosi, monitoraggio e caratterizzazione di patogeni infettivi ad alto impatto con approcci molecolari tradizionali e di metagenomica e metaproteomica;
- B) creazione di mappe epidemiologiche e identificazione del rischio;
- C) studi in vitro e in vivo di interazione ospite/microrganismo e meccanismi di patogenicità;
- D) allestimento di modelli in vitro, ex vivo e in vivo, per lo studio dell'interazione ospite/microrganismo e dei meccanismi di patogenicità in modelli animali, in patologie umane con base genetica nota, caratteristiche (e non) del territorio sardo;
- E) sviluppo di biomarcatori per la identificazione di infezione, progressione di patologia ed efficacia di agenti terapeutici;
- F) sviluppo di vaccini.

6. Gli obiettivi principali del Centro sono qui di seguito identificati:

- 1) sulla base della dotazione strutturale, il Centro promuove e consente la localizzazione di gruppi di ricerca locali, nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca sostenuti da finanziamenti di vario tipo;
- 2) svolge attività di terza missione e trasferimento tecnologico, con particolare riferimento alla produzione di kit diagnostici, vaccini, e reagenti dedicati (ad es. sieri, anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti, plasmidi, linee cellulari), brevetti e in generale prodotti commerciabili;
- 3) lavora alla creazione di una banca genomica (MICROBANK) di riferimento per gli operatori in area Mediterranea;
- 4) attiva collaborazioni scientifiche con Centri di Ricerca nazionali e internazionali finalizzate allo sviluppo di progetti comuni e alla promozione di scambi scientifici tra studenti e o ricercatori/docenti.

Il Centro può inoltre:

- 5) favorire collaborazioni con altri organismi di ricerca (università, centri di ricerca e istituti zooprofilattici) ed istituzioni regionali, nazionali e soprattutto internazionali che si occupano di sanità;
- 6) fornire il supporto scientifico alle attività degli Enti interessati agli studi sugli agenti patogeni provenienti dai paesi dell'area mediterranea dell'Africa e dell'Asia con particolare focus su microorganismi che espandendosi da paesi extraeuropei (per esempio aree del Maghreb e Mashreq) potrebbero diffondersi in Europa;
- 7) favorire scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- 8) promuovere attività di formazione avanzata, professionale e tecnica;
- 9) organizzare incontri e convegni per la divulgazione delle conoscenze e delle esperienze di ricerca inerenti agli ambiti di riferimento.

ART.3

ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è disattivato con le stesse modalità.

2. Ogni afferenza e adesione è accolta e deliberata dal Consiglio del Centro, secondo quanto previsto all'art. 6.

ART.4
SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Sassari. Le sedi fisiche del centro sono identificate dall'Ateneo ed indicate in un successivo decreto rettorale.
2. Il Centro afferisce, per la gestione amministrativo-contabile, all'Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione.
3. La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Sassari.

ART.5
FASE COSTITUENTE

1. In fase costituente il Rettore nomina il Direttore e gli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico così che questi possano promuovere il processo costitutivo ai sensi degli articoli seguenti, valutare le istanze di afferenza e individuare i requisiti per la carica di Direttore del Centro e per la nomina dei membri del comitato di indirizzo.
2. Il Direttore e i membri del Comitato Tecnico Scientifico di gestione così nominati durano in carica un anno e allo scadere possono essere eletti in conformità alle prescrizioni dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART.6
COMPONENTI E AFFERENZE

1. Afferiscono al Centro:
 - a) il Direttore e i membri del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 5.
 - b) su richiesta, i professori e i ricercatori la cui attività di ricerca ricade negli interessi del Centro e che soddisfano i requisiti identificati dal Comitato Tecnico Scientifico nella fase costituente, e a regime dal Consiglio (Art.10).
 - c) su richiesta, ricercatori appartenenti a organismi di ricerca pubblici e privati italiani e internazionali.
2. La partecipazione viene meno per manifesta richiesta o per il venir meno dei requisiti di cui sopra. Le richieste e la cessazione delle afferenze vengono valutate dal Consiglio fatto salvo quanto previsto all'art.5 con riferimento alla fase costituente.

ART.7
ORGANI

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) il Consiglio;
 - d) il Comitato d'indirizzo.

ART.8 IL DIRETTORE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.5, il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro fra i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati purché ancora in servizio attivo.
2. Possono presentare candidatura i professori di I e II fascia, con profilo rispondente ai requisiti determinati secondo l'art. 5 del presente regolamento.
3. In caso di cessazione anticipata del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Vicedirettore vicario fino alle nuove elezioni, che si dovranno tenere nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo due mesi dalla data di cessazione.
4. Il Vicedirettore vicario è nominato dal Rettore su proposta del Direttore fra i membri afferenti. I requisiti richiesti per la nomina del Vicedirettore sono i medesimi previsti per la figura del Direttore. Il Vicedirettore svolge le mansioni del direttore in assenza dello stesso.
5. Il Direttore del Centro, presiede il Consiglio, il Comitato Tecnico Scientifico, e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni.
6. Il Direttore opera in sintonia con il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato di indirizzo e con essi mantiene contatti regolari.
7. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato di Indirizzo:
 - promuove le attività del Centro,
 - tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria e con i referenti del Centro a livello regionale, nazionale e internazionale,
 - cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
8. Il Direttore coordina le seguenti attività in seno Comitato Tecnico Scientifico:
 - a) Elabora su base annuale il piano strategico triennale del centro;
 - b) Propone eventuali programmi comuni con altre istituzioni scientifiche predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni all'uopo necessarie;
 - c) Predisporre una proposta di budget corredata da una dettagliata relazione che illustri i seguenti aspetti:
 1. Copertura dei costi di gestione attraverso i fondi di ricerca derivanti dai progetti di ricerca e altri finanziamenti in seno al Centro;
 2. Eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
 3. Conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nelle collaborazioni scientifiche attive;
 4. Raggiungimento dei risultati generali della gestione.
 - d) Propone al Consiglio, per l'approvazione, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, individuati sulla base dei criteri delineati in base all'art. 5-
 - e) Trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte.
 - f) Esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART.9
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, d'ora in avanti "CTS", è presieduto dal Direttore ed è costituito da ricercatori esperti e di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano l'attività del Centro stesso.
2. I docenti, professori di I e II fascia e ricercatori, sono proposti dal Direttore al Consiglio, e durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il CTS è così composto:
 - a) il Direttore;
 - b) quattro docenti esperti;
 - c) il Vicedirettore vicario, che è privo del diritto di voto salvo che in caso di assenza o impedimento del Direttore.
4. Il CTS ha funzioni di supporto per il Direttore e per il Consiglio, propone progetti di ricerca, coordina e controlla la validità scientifica di tutte le attività del Centro. Il CTS, in accordo con il Direttore, presenta al Consiglio, per l'approvazione, i componenti del Comitato di Indirizzo individuati dal Rettore e dal Direttore secondo l'art. 11, paragrafo 5.
5. Delle riunioni del CTS viene redatto processo verbale che, debitamente numerato e firmato in ciascuna pagina, viene tenuto agli atti, in formato cartaceo o digitale.

ART.10
IL CONSIGLIO

1. Costituiscono il Consiglio del Centro i componenti del Centro di cui all'art. 6.
2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) da tutti i professori e ricercatori che afferiscono al Centro.
3. Un componente del personale dell'Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e redige i verbali del Consiglio che, debitamente numerati e firmati in ciascuna pagina, sono inviati all'Amministrazione Centrale.
4. Il Consiglio del Centro è convocato in via ordinaria almeno due volte nell'anno accademico, ovvero quando il Direttore ne ravvisi l'urgenza o quando ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei componenti, nei termini e con le modalità previste nell'apposito regolamento.
5. Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Centro, o da esso amministrati, per lo svolgimento delle sue attività; per l'utilizzazione funzionale dei mezzi e degli strumenti in dotazione e comunque messi a disposizione;
 - b) definisce gli indirizzi programmatici delle attività del Centro;
 - c) elegge a maggioranza degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 11, par. 1, i componenti del Comitato di indirizzo che non sono nominati direttamente dal Rettore e dal Direttore ai sensi dell'art. 11, par. 5;
 - d) esamina e delibera in merito alle proposte formulate dal Direttore;

- e) dà poteri sulla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- f) approva le domande di adesione al Centro, motivate attraverso la congruità delle esperienze didattico-scientifiche alle finalità del Centro;
- g) Propone le modifiche al presente regolamento, che avverranno con le modalità di cui all'art. 13

ART. 11 Il Comitato di Indirizzo

1. È presieduto dal Direttore ed è costituito dal Vicedirettore vicario, che non ha diritto di voto salvo che nel caso di assenza del Direttore, e da un numero variabile da due a sei ricercatori appartenenti a Enti di ricerca Nazionali ed Esteri e membri di Istituzioni rilevanti per le attività del Centro sulla base di quanto disposto all'art.5. I membri durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

2. Il Comitato di Indirizzo ha funzioni di supporto per il Direttore e per il Consiglio e valuta, ex ante, ed ex post, le attività previste ed attuate dal Centro.

3. Il Comitato di Indirizzo ha funzione consultiva. Lo compongono esperti esterni di comprovata competenza ed esperienza, provenienti da Enti di Ricerca Nazionali e/o Esteri e da altre Istituzioni rilevanti date le discipline che caratterizzano le attività del Centro.

4. Esso è chiamato ad esprimere pareri in merito all'individuazione delle linee strategiche del Centro, all'accoglimento di progetti di ricerca nonché alla costituzione di partenariati con soggetti e/o enti locali, nazionali o internazionali.

5. Il Comitato di Indirizzo è costituito da un numero dispari di membri, variabile da cinque a nove, di cui due nominati dal Rettore, uno dal Direttore e i restanti dal Consiglio. Essi sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato in via ordinaria almeno due volte nell'anno accademico o quando il Direttore ne ravvisi l'urgenza.

7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART.12 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie a disposizione del Centro derivano:

- a) da finanziamenti di Enti pubblici e privati;
- b) da contratti e convenzioni;
- c) da servizi prestati o proventi vari derivanti dalla propria attività.

La gestione dei fondi, finanziamenti e risorse a qualunque titolo assegnati o comunque affidati o pervenuti nella disponibilità del Centro è assunta dall'ufficio di afferenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

ART.13
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio del Centro, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera h), assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed approvato sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART.14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti, di Ateneo e alla legislazione vigente in materia.